REGOLAMENTO (CEE) N. 1171/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1060/82 relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1060/82 (6) ha previsto che il frumento tenero, relativo alla fornitura alla Repubblica popolare del Mozambico, deve rispondere alle condizioni richieste all'intervento ; che, tenuto conto dei rischi di deterioramento della merce durante il trasporto, dovuti alla lontananza geografica del paese beneficiario, è necessario modificare tale regolamento, per prevedere un tenore di umidità inferiore a quello richiesto all'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il punto 9, caratteristiche della merce dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1060/82 è completato dalla seguente frase :

« Tuttavia, il tenore di umidità non può essere superiore a 14,5 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 123 del 6. 5. 1982, pag. 23.